

NICOLA GIANNELLI

*La tutela di valori e interessi concorrenti  
nelle politiche di regolazione della maternità  
per altri negli Stati Uniti e in Europa*

ABSTRACT

Nel 1985, con la fecondazione in vitro, il Regno Unito per primo ha istituito un quadro normativo sulla surroga e un'autorità pubblica. In molti Paesi UE la tutela della dignità della donna ha prevalso sul principio della sua autodeterminazione ed è stato stabilito un divieto generale alla pratica della maternità surrogata. I tribunali nazionali hanno trovato soluzioni per garantire il diritto alla famiglia dei bambini nati all'estero. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sostiene questo approccio. L'estensione all'estero del divieto di accordi da parte dell'Italia mira invece a prevenire questi casi. Negli Stati Uniti le leggi riconoscono il diritto alla genitorialità, offrendo garanzie contrattuali alla surrogazione, con differenze da uno Stato all'altro. La maternità surrogata commerciale è vietata, ma la mediazione e le garanzie private sono consentite in nome della libertà di commercio. In molti Stati i genitori omosessuali e single non sono ammessi come gli altri cittadini.

*In 1985, with in vitro fertilization, the UK became the first country to regulate surrogacy rather than simply ban it. A comprehensive regulatory framework and a public authority were established. In many EU countries, the protection of women's dignity has prevailed over the principle of protecting women's self-determination, and a general ban on the practice of surrogacy has been introduced. National courts have found solutions to ensure the right of foreign-born children to a family. The European Court of Human Rights has supported this approach. Italy's recent extension of its ban to foreign arrangements aims to prevent such cases. In the US, surrogacy laws recognize a right to parenthood and offer contractual guarantees, although access varies from state to state. Commercial surrogacy is banned, but private brokering and insurance are allowed in the name of free trade. In many states, homosexuals and single intentional parents are not allowed the same rights as other citizens.*

PAROLE CHIAVE

Diritti concorrenti, Fecondazione assistita, Maternità per altri, Maternità surrogata, Interesse primario del bambino, Mercificazione.

KEY WORDS

*Opposite Rights, Assisted Fertilization, Gestational Surrogacy, Surrogate Mother, Best interest of the Child, Commodification.*



NICOLA GIANNELLI\*

*LA TUTELA DI VALORI E INTERESSI CONCORRENTI NELLE  
POLITICHE DI REGOLAZIONE DELLA MATERNITÀ PER ALTRI  
NEGLI STATI UNITI E IN EUROPA*

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Le forme della maternità per altri. 3. Un tema preliminare: il turismo procreativo e la libera volontà della gestante. 4. La Gran Bretagna vara la prima legislazione di tutela della madre gestazionale. 5. I nodi da sciogliere nella regolazione britannica. 6. La maternità surrogata negli USA: libertà di scelta o libertà commerciale? 7. Il tema degli embrioni conservati. 8. La regolazione della maternità per altri in Europa. 9. Il superiore interesse del bambino e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 10. La maternità per altri nelle decisioni della Corte di Giustizia Europea. 11. Conclusioni.

## **1. Introduzione**

La regolazione delle pratiche di maternità surrogata riguarda attori sociali con prospettive e interessi diversi e concorrenziali che chiedono all'ordinamento un riconoscimento ponendo dilemmi di policy che fanno riferimento a valori etici o morali diversi la cui soluzione può produrre esiti indesiderati per altri attori. Deve prevalere la tutela della dignità della donna o il diritto della donna all'autodeterminazione? Quando si può parlare di commercializzazione del corpo e perché e come deve essere vietata? E in che posizione si trova il nascituro nel contratto di surroga? È un suo interesse che la genitorialità venga definita già prima del concepimento? Va tutelato in ogni caso il diritto degli individui ad accordarsi liberamente per ottenere benefici reciproci? Esiste un diritto primario alla genitorialità? E a chi deve essere eventualmente garantito? Il diritto del neonato ad avere una vita familiare e un contesto affettivo stabile è primario rispetto agli altri diritti? E come può essere perseguito?

Un dubbio inevitabile riguarda la libertà effettiva della volontà della donna che decide di portare in grembo un figlio non suo. Per la maggior parte delle persone è possibile immaginare questo gesto altruistico di

---

\* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

questo genere solo verso persone alle quale si è legati un rapporto di grande affetto. L'offerta di disponibilità di una parte così intima del corpo ci riesce difficile immaginare possa essere rivolta verso persone estranee al nostro ambiente di vita<sup>1</sup>. Solo questo può spiegare perché resta sempre sottinteso il sospetto della mercificazione del corpo della donna, condiviso tanto dalla Chiesa Cattolica, quanto da alcune parti del pensiero femminista, quanto da organi legislativi e giurisprudenziali. Nel suo position paper la Chiesa Cattolica denuncia la mercificazione anche del nascituro, che è l'oggetto di un contratto, il risultato dell'esecuzione di una obbligazione tra le diverse le parti che concorrono dal suo concepimento alla sua nascita<sup>2</sup>. Questo spiega perché oltre al divieto di compiere questo gesto per scopo di lucro, che riguarda anche la donazione di organi, alcune legislazioni arrivano al divieto assoluto della pratica e addirittura a cercare di scoraggiare che questo atto possa compiersi, da parte di loro cittadini, anche sotto altre giurisdizioni.

A questo pre-giudizio si associa una questione aperta che riguarda l'ambito molto più vasto delle nuove tecniche di maternità assistita ed in particolare la fecondazione in vitro, che riguarda un numero di coppie cinquanta volte più numerose di quelle che la compiono in un contesto di maternità surrogata. La maternità per altri è infatti oggi quasi esclusivamente prodotta con queste tecniche che comportano la produzione di embrioni in numero assai maggiori a quelli che poi concretamente vengono sviluppati fino alla nascita. Una selezione esiste anche in natura ma allo stato attuale delle tecniche di fecondazione assistita la produzione di embrioni è cinque volte superiore a quella dei bambini nati e dunque questa sovrapproduzione pone un problema di conservazione o distruzione di questi embrioni.

A tutti questi temi si aggiunge la questione centrale della tutela dell'interesse primario della creatura nata con queste tecniche, che non ha nessuna responsabilità alla nascita ma dovrebbe avere solo diritti. Questi diritti possono soverchiare i tentativi di regolazione finalizzati al divieto o

---

<sup>1</sup> In Germania, infatti, la proibizione della gravidanza surrogata prevede un'eccezione per surroghe interfamiliari giustificate da certificazione medica di sterilità della madre intenzionale.

<sup>2</sup> SECRETARIAT OF THE COMMISSION OF THE BISHOPS', CONFERENCES OF THE EUROPEAN COMMUNITY OPINION ON GESTATIONAL SURROGACY, *The Question of European and International Rules*, Bruxelles, February 2015.

al contenimento della procedura con la quale questa nuova persona è venuta al mondo.

Accanto a tutti gli argomenti relativi alle procedure di concepimento e nascita si aggiungono i giudizi di valore che riguardano la cosiddetta naturalità della famiglia o la capacità dei genitori intenzionali di prendersi cura della persona che deve venire al mondo. Infatti, nei diversi schemi di regolazione della maternità per altri si vedono distinzioni e divieti a seconda di tipo di coppia sia ritenuto degno o capace di poter accedere a questa forma di genitorialità: coppie eterosessuali coniugate o non coniugate, coppie omosessuali coniugate o non coniugate, single con figli da precedenti unioni oppure privi di esperienza. Un tema che ricalca le distinzioni relative e i giudizi relativi alle coppie che fanno domanda di adozione.

## 2. Le forme della maternità per altri

La maternità per altri, in inglese *traditional* o *gestational surrogacy*, è una forma di procreazione assistita che assume tre diverse forme. Nella forma tradizionale, possibile anche con modalità naturali, si produce la fecondazione dell'ovulo della madre gestazionale da parte di un gamete del padre intenzionale mentre la madre intenzionale non ha relazione biologica con il nascituro. In passato, nelle famiglie aristocratiche la pratica della surroga poteva essere imposta con la forza alla servitù, ma poteva anche essere vista come una pratica di generosità. Nella Roma Antica «è eclatante il caso di Catone che concede sua moglie Marta all'amico Ortensio che non può avere figli in quanto la sposa è sterile. Grazie a Plutarco conosciamo l'esplicita richiesta 'Tua moglie ti ha già dato un numero sufficiente di eredi, ed è abbastanza giovane per averne altri: lascia che li faccia, questa volta per me'»<sup>3</sup>. In altri casi veniva chiesto alle serve di casa di svolgere la funzione di madri surrogate. Questa surrogazione è oggi in molti paesi la più vietata anche quando la fecondazione è in vitro perché il legame biologico della madre gestazionale è così intenso che sottrarle il bambino appare una violenza ingiustificabile per entrambi. La tecnologia oggi rende

---

<sup>3</sup> *La maternità surrogata nell'Antica Roma*, 6 maggio 2020, in <https://www.archeofriuli.it/maternita-surrogata-gia-praticata-nellantica-roma/>.

possibile i la fecondazione in vitro di un ovulo della madre intenzionale (*intended mother*) da parte del gamete del padre intenzionale (*intended father*) mentre la madre gestazionale non ha relazione genetica con il nascituro. L'ovulo così fecondato viene poi "ospitato" dalla madre gestazionale sulla base di un accordo, di un contratto con i genitori ospitanti facilitato da agenzie di intermediazione. Le complicazioni cominciano a partire dal fatto che assicurare il buon esito della fecondazione in vitro di solito si feconda più di un ovulo e dunque la legislazione deve prevedere che cosa succede se più di un ovulo è stato fecondato con successo. Vi sono però altre due possibilità. La prima è quando la madre intenzionale non è geneticamente feconda oppure non esiste perché la coppia intenzionale è formata da due uomini. In questa situazione vi possono essere due casi.

Nel primo caso è la madre gestazionale a mettere a disposizione della coppia l'ovulo mentre uno dei due maschi mette a disposizione il gamete. In questo caso però la madre gestazionale è anche madre genetica e quindi potrebbe rivendicare i suoi diritti materni sul bambino ed infatti in alcuni contesti istituzionali nei quali è consentita, come nel Regno Unito o negli Stati Uniti (con legislazioni diverse da stato a stato) è però tutelato un diritto al ripensamento (a volte con penalizzazioni economiche) e vi sono forme di aiuto per la madre biologica-surrogata. Nel secondo caso l'ovulo invece proviene da una donatrice ignota alla quale, me contesti regolativi più garantisti per genitori intenzionali, non viene rivelato nessun particolare riguardo alla nascita.

La terza possibilità è che sia l'ovulo che il gamete siano provenienti da donatori perché la coppia intenzionale è completamente sterile e la madre gestazionale non vuole o non può essere coinvolta.

Il primo paese in Europa a darsi delle regole in questo ambito è stato il Regno Unito e vedremo come. Poiché però il paese che offre più esempi di regolazione, con una notevole varietà di combinazioni regolative nei diversi stati, sono gli Stati Uniti d'America<sup>4</sup>, cercheremo di dare una idea, purtroppo necessariamente sommaria, di quali temi emergono in quel contesto. Poi proveremo a fare una breve comparazione tra alcuni paesi

---

<sup>4</sup> In questo sito interattivo si può vedere il panorama complessivo della legislazione negli USA, stato per stato: <https://www.creativefamilyconnections.com/us-surrogacy-law-map/>.

europei, dando un'occhiata ai principi che hanno ispirato le sentenze della corte Europea dei diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia Europea.

### **3. Un tema preliminare: il turismo procreativo e la libera volontà della gestante**

Lo scopo dichiarato della regolazione della maternità per altri in Gran Bretagna fu di ridurre il “turismo gestazionale” di cittadini britannici verso altri paesi, soprattutto asiatici. I viaggi delle coppie sterili europee in cerca di una soluzione “acquistabile” in paesi minor reddito rappresenta una forma di colonialismo riproduttivo che scavalca le norme e i procedimenti più complessi e cautelativi dell'adozione internazionale. L'adozione è permessa negli ordinamenti dei paesi di cui ci stiamo occupando, però variano le norme. In particolare la tutela del primario interesse del minore può comportare procedure più o meno complesse e/o restrittive nel percorso della domanda dei genitori adottivi che devono tener conto dell'ordinamento del paese adottante e di quello di adozione. Nella maternità surrogata invece il divieto di questa pratica in alcuni paesi ha prodotto situazioni che necessitano di trovare mediazioni tra questo divieto e l'interesse primario del minore, come vedremo. Ecco perché l'approccio britannico sembra ispirato più al principio della riduzione del danno che del divieto assoluto.

A questo proposito, un recente articolo su una rivista internazionale di medicina, dopo aver fatto una rapida rassegna delle diverse configurazioni regolative di paesi europei, conclude:

con riferimento al contesto italiano, nonostante l'evoluzione scientifica e legale su questo soggetto, non è ancora arrivato un intervento legislativo finalizzato a colmare il vuoto regolativo in termini di maternità assistita eterologa e maternità surrogata. Considerando la possibilità del turismo procreativo, e perciò viaggiando verso paesi nei quali questa pratica è legale come accade ormai in numero relativamente significativo di casi, la legislazione corrente, sebbene integrata dalla interpretazione della legge, non appare efficace nell'impedire il fenomeno del turismo procreativo<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> V. PIERSANTI, F. CONSALVO, F. SIGNORE, A. DEL RIO, S. ZAAMI, *Surrogacy and “Procreative Tourism”. What Does the Future Hold from the Ethical and Legal Perspectives?*,

Il flusso di persone che dai paesi nei quali la maternità surrogata è vietata o molto limitata verso paesi nei quali è permessa pone degli interrogativi etici. Il più importante riguarda la commercializzazione di questa pratica. È arduo affermare che l'accordo sia frutto di libera volontarietà se vi è una remunerazione e se la gestante potrebbe essere indotta a questa scelta da uno stato di necessità. Ed infatti la commercializzazione del proprio corpo, di una sfera più intima ancora di quella sessuale, e cioè quella della riproduzione, è considerata o da condannare in ogni modo oppure permessa solo quando sia espressione della reale volontà della persona. Il principio in gioco è quello della effettiva autodeterminazione che è elemento fondamentale della dignità umana. L'articolo 3 della Dichiarazione Dei diritti dell'Uomo del 1948 recita «Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona». Diciamo la verità: per la maggior parte delle persone è difficile capire con quale animo una persona non legata affettivamente in alcun modo a nessuno dei genitori intenzionali decide di mettere il suo corpo gratuitamente a disposizione di una coppia per un atto così intimo, lungo e faticoso come una gravidanza. Questo spiega perché negli Stati Uniti le varie discipline che consentono la surrogazione escludono, almeno formalmente, la remunerazione della gestante mentre consentono invece a mediatori, assicurazioni e cliniche di trarre profitto dalla prestazione. Il punto centrale è quello della libera disposizione della madre gestante.

La questione è particolarmente spinosa nei paesi nei quali una buona parte della popolazione vive in condizioni di povertà assoluta o relativa. Un Rapporto del Consiglio Europeo del 2015

condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna poiché il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono utilizzate come una merce, ritiene che la pratica della maternità surrogata che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano a scopo di lucro o di altro tipo, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, deve essere proibito e trattato con urgenza negli strumenti sui diritti umani<sup>6</sup>.

---

in *Medicina* 57 (2021) 5.

<sup>6</sup> N. SINANAJ, *The Right to Dignity of the Surrogate Mother*, in *University of Bologna Law Review* 6.2 (2022) 277.

L'India è il Paese nel quale questa pratica appare più dettata dalla disperazione che dal miraggio di un cambiamento di vita.

Le motivazioni per le madri surrogate in paesi a basso o medio livello di reddito non sono state adeguatamente studiate, ma sembra predominante la natura pecuniaria. Le madri indiane, ad esempio, possono guadagnare fino a seimila dollari e sono influenzate nella loro decisione da povertà, disoccupazione, necessità di soldi per pagare l'educazione dei loro figli<sup>7</sup>.

Anche nei paesi dell'Est Europa nei quali non vi sono proibizioni (tra questi vi era l'Ucraina) e che sono meta di "turismo procreativo" questo reddito aggiuntivo sembra dunque significativo, ma non tale da cambiare davvero le traiettorie di vita di queste persone o delle loro famiglie. Per fortuna infatti il reddito medio di questi paesi è molto cresciuto negli ultimi venti anni.

Nei paesi privi di una disciplina giuridica e talvolta anche carenti sul versante istituzionale o di assistenza sanitaria, un tema rilevante è la esposizione delle madri surrogate, che di solito è il soggetto debole, a rischi inerenti alla salute o agli adempimenti contrattuali in caso di eventi che turbino il regolare svolgimento della procedura e perfino del rispetto degli accordi da parte dei soggetti più forti economicamente.

#### **4. La Gran Bretagna vara la prima legislazione di tutela della madre gestazionale**

Già nel 1985, quando le tecniche di fecondazione in vitro erano agli albori, il Regno Unito si è dato una disciplina per la surrogazione. Le esperienze di surrogazione a quel tempo erano ancora compiute con metodi di concepimento tradizionale e la madre gestazionale in quei casi era anche madre genetica. Il legame con il nascituro era dunque molto intenso e non stupisce quindi che la surrogazione tradizionale fosse assimilata alla prostituzione. Qui risiede una questione etica molto importante. Tali pratiche, infatti, erano vietate in quei paesi nei quali sono

---

<sup>7</sup> L. BRUNET ET AL., *A comparative Study on the regime of Surrogacy in EU Member States*. Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, Bruxelles 2013, 27.

considerate una forma di commercializzazione immorale del corpo della donna e anche nel mondo femminile sono spesso viste come non dignitose. Il principio di autodeterminazione, che è stato spesso richiamato a difesa della possibilità di compiere un aborto, non sembra in questo caso sufficientemente provato da poter garantire la libera scelta della donna e la sua dignità al tempo stesso. Torneremo su questo punto perché in un'etica religiosa, o comunque restrittiva del principio assoluto del libero arbitrio, il corpo non è nella totale disponibilità della donna. Ma in questo caso sorge anche nell'etica laica un dubbio riguardante l'effettiva libertà della persona che compie l'atto. Ciascuno di noi compie atti non totalmente volontari, per i quali è condizionato, a partire dall'andare a lavorare e pagare le tasse. La peculiarità (ma non esclusività) della gravidanza surrogata riguarda la sua pertinenza con la dignità della persona e il suo essere collegata all'integrità fisica. Con la fecondazione in vitro e la possibilità di separare la madre gestazionale da quella biologica si configura una nuova situazione. Il gesto altruistico della gestazione per altri non appare più così lesivo della dignità della madre perché può venir meno il legame genetico, mentre si può aprire un collegamento biologico tra madre intenzionale e bambino.

Come abbiamo detto, in Gran Bretagna prevale un'etica della riduzione del danno nella quale si riconosce la possibilità di frenare la deriva del turismo procreativo aprendo una strada controllata alla gestazione per altri. Questo riconoscimento si traduce in due precauzioni. La prima è quella di limitare ai soli cittadini britannici il procedimento di gestazione surrogata. La legge sembra indirizzata a trattenere i cittadini in patria garantendo condizioni di rispetto della volontà reale della donna gestante e un contesto di garanzie e di controlli sulla sua salute. Diversamente da altri stati, come alcuni stati degli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna non si dimostra interessata a sviluppare un business richiamando utenti da altri paesi. La seconda precauzione è infatti quella di stabilire il principio della gratuità della prestazione in un quadro normativo finalizzato a garantire la sua effettività.

Se ci si immagina che la condizione di bisogno sia quella che può indurre a piegare la volontà della donna al di là della sua spontanea determinazione, si dovrebbe anche supporre che in paesi benestanti, dotati di efficaci politiche di sostegno sociale, sia possibile preservare la spontaneità di questo atto di donazione. Una volta che questa spontaneità sia garantita, il pensiero liberale può far prevalere il principio di scelta individuale. La pratica della gestazione per altri però è così vicina al

conflitto con altri principi etici che anche in paesi liberali sorgono dubbi. Ecco perché su un sito internet britannico dedicato all'informazione istituzionale su questo argomento si legge: «Forse sorprendentemente la maternità surrogata è vietata anche in paesi spesso considerati come socialmente liberali, come Norvegia e Svezia. In questi paesi vi sono gruppi che fanno pressione sul sistema politico perché la gestazione surrogata sia considerata equivalente alla prostituzione»<sup>8</sup>.

La legge del 1985 è stata approvata da un Parlamento a maggioranza conservatrice. A quel tempo la Gran Bretagna era governata già da cinque anni da Margaret Thatcher che aveva fatto delle liberalizzazioni e della libertà di mercato il cardine delle sue politiche. Eppure, la legge non prende la strada della liberalizzazione del mercato che, come vedremo, è stata invece intrapresa da alcuni degli Stati Uniti d'America nel nuovo millennio. La norma britannica permette solo giustificati rimborsi e attribuisce in prima istanza la maternità alla madre gestazionale. Quest'ultima è la scelta più forte e con maggiori implicazioni. Se essa poteva apparire una scelta inevitabile con la surrogazione tradizionale, essa è meno ovvia con la fecondazione in vitro nella quale la gestante non è madre genetica. Questa scelta è però rimasta fino ad oggi e dunque è forse possibile parlare di una *path dependency* dipendente dalla decisione iniziale.

La nascita del bambino in modalità surrogata, l'esistenza dell'accordo e la sua validità non sono tuttavia sufficienti far diventare genitori legali i committenti, poiché ciò è possibile solo dopo la formale emanazione di un "ordine parentale" del tribunale, che può essere richiesto solo dopo sei settimane dalla nascita del bambino<sup>9</sup>.

È una scelta diametralmente opposta a quella di alcuni stati, come ad esempio, la California, nei quali la legislazione protegge la sicurezza degli accordi tra parti. Nonostante questa scelta di ordine legislativo, la giurisprudenza britannica ha finora sempre accolto la trascrizione delle genitorialità frutto di accordi, anche a fini di lucro, stipulati dai genitori

---

<sup>8</sup> E. EDWARDS, S. JONES ET AL., *Care in Surrogacy: Practice, Ethics and Regulation*, in *International Journal of Birth&Parenting Education* 4 (2023).

<sup>9</sup> R. FIORE, R. TOMMASIELLO, A. ROBERTACCIO, R. LANZA, M. MONSIGNORE, *Maternità surrogata*, Milano 2023, 46.

intenzionali britannici in paesi esteri, né del resto questa pratica è proibita dalla legge. In questo caso entra in gioco un altro principio, quello della tutela del minore, che anche qui, come in molti altri paesi, è affidato principalmente ai tribunali.

Un'ulteriore peculiarità della Gran Bretagna è la creazione nel 1990 di una specifica autorità regolativa della pratica della fecondazione assistita, comprese le pratiche di surrogazione, la Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA) che sul sito del Governo risulta essere un "corpo esecutivo" del Dipartimento della Salute dotato di indipendenza amministrativa e incaricato di scrivere linee guida, raccomandazioni, indagini e pareri su richiesta del Governo o del Parlamento<sup>10</sup>. L'agenzia di regolazione dà molte indicazioni, informazioni, linee guida e orientamenti utili alle persone interessate da queste pratiche, alle agenzie che se ne occupano, ai magistrati che devono decidere in casi specifici.

Il ruolo dell'HFEA è in realtà molto più ingente di quello che potrebbe apparire, in quanto pur a fronte di una copiosa produzione legislativa, e di un ruolo del giudice con carattere centrale, la lentezza intrinseca dei due poteri suddetti ha lasciato all'autorità un ampio potere di regolamentare gli aspetti legali nel tempo con una certa rapidità di adattamento, in considerazione della crescita del fenomeno, sia per il progresso scientifico, sia per l'aumento della richiesta, sia per la crescita esponenziale di 'concorrenza' straniera<sup>11</sup>.

Anche in questo campo, come nel caso delle liberalizzazioni del mercato dei pubblici servizi, il Regno Unito ha fatto da apripista e la sua esperienza è stata studiata dagli altri paesi europei.

## 5. I nodi da sciogliere nella regolazione britannica

Nel Regno Unito dal 1965 operano Law Commission of England and Wales e la Scottish Law Commission, due autorità indipendenti il cui

---

<sup>10</sup> <https://www.gov.uk/government/organisations/human-fertilisation-and-embryology-authority>.

<sup>11</sup> R. FIORE, R. TOMMASIELLO, A. ROBERTACCIO, R LANZA, M. MONSIGNORE, *Maternità surrogata* cit., 47.

compito è per analizzare la legislazione del Parlamento del Regno Unito, e ora anche quella dei Parlamenti scozzese e gallese, e di fare proposte di modifica. Su richiesta del Dipartimento di Sanità e Politiche Sociali di Londra queste due autorità hanno prodotto un report congiunto di cinquecento pagine nel quale si trova un quadro esauriente dei temi e delle criticità del quadro normativo britannico relativo alla surrogazione<sup>12</sup>.

Nonostante la precoce e ricca legislazione sulla maternità assistita e la copiosa attività della specifica autorità di regolazione, le due autorità di valutazione trovano diversi nodi problematici nel sistema di regolazione della surrogazione del Regno. A loro avviso, innanzitutto, resta un certo ambito di incertezza. Menzionano ad esempio il fatto che non vi è una lista precisa di screening o prove che la madre gestante o i genitori intenzionali debbano superare. E sebbene vi siano alcune associazioni no-profit che fanno consulenza alle une o agli altri, non vi è una regola certa riguardante il loro ruolo.

Inoltre, il fatto che il “*parental order*” giudiziario possa essere chiesto solo dopo la nascita pone sia la madre gestazionale che i genitori intenzionali in una condizione di incertezza che appesantisce da un punto di vista psicologico il tempo dell’attesa. Il più delle volte per tutte le parti sarebbe meglio che il riconoscimento dell’attribuzione genitoriale avvenisse alla nascita sulla base di un criterio già deciso. Inoltre, l’attuale assetto regolativo non permette la surrogazione quando nessuno dei genitori intenzionali è geneticamente coinvolto. Questo induce i genitori intenzionali, quando entrambi non sono fertili, a doversi rivolgere all’estero. Infine, la legge è piuttosto generica quando stabilisce che possono essere rimborsate “*expenses reasonably incurred*”, le spese ragionevolmente sostenute, un criterio di ragionevolezza troppo generico. Il Consultation Paper fa notare che poiché il magistrato è chiamato a valutare questa ragionevolezza dopo la nascita, al fine di tutelare la condizione del bambino già venuto al mondo esso (o essa) è indotto ad essere molto tollerante rispetto alle spese sostenute per non porre il/la neonato/a in una condizione di incertezza giuridica ed esistenziale, e questo è particolarmente vero quando deve approvare surrogazioni avvenute all’estero.

---

<sup>12</sup> LAW COMMISSION OF ENGLAND AND WALES AND THE SCOTTISH LAW COMMISSION, *Building Families through Surrogacy: A New Law*, Consultation Paper 244, June 2019.

Il paper suggerisce di riconoscere legittima la surrogazione fin dalla nascita, però dando qualche settimana di tempo alla madre gestazionale per fare ricorso, e di limitare il divieto alla surrogazione di genitori non collegati geneticamente al nascituro alla sola surrogazione avvenuta all'estero per limitare i casi di surrogazione a fine di lucro. Si dovrebbero in particolare disincentivare le nascite in quei paesi nei quali la legislazione o l'applicazione della legge non danno sufficienti garanzie relative alla non mercificazione della pratica. Le spese ammissibili a rimborso dovrebbero essere una lista limitata e le parti dovrebbero evitare i contratti privati e rivolgersi invece ad agenzie certificate. Questo nuovo percorso (almeno inizialmente) non dovrebbe essere obbligatorio, ma adottato su base volontaria a chi vuole poter beneficiare del riconoscimento della surroga alla nascita. Questo beneficio potrebbe essere esteso anche alle nascite all'estero laddove la regolamentazione della surroga risulta chiara e ben applicata, come nel caso della California.

## **6. La maternità surrogata negli USA: libertà di scelta o libertà commerciale?**

Snyder fa notare che alla luce della cultura costituzionale americana l'ordinamento americano dà molta importanza ai diritti di libertà. «Le libertà individuali stabilite da questo ordinamento includono, tra le altre, i concetti profondamente radicati di libertà economica e libertà contrattuale»<sup>13</sup>. Questi principi dell'ordinamento riflettono una cultura politica per la quale lo stato deve astenersi il più possibile dal condizionare le scelte individuali. Questo si riflette anche nel campo della gestazione per il quale vi è una maggiore accettazione delle pratiche commerciali ad essa associate rispetto all'ordinamento britannico che abbiamo appena visto.

Anche il diritto alla procreazione è un diritto individuale tutelato dall'ordinamento americano che in vari commenti e sentenze delle magistrature europee di solito non è riconosciuto. Mettendo insieme queste due tutele la Corte Federale Distrettuale dello Utah nel 2002 ha

---

<sup>13</sup> S.H. SNYDER, *Reproductive Surrogacy in the United States of America. Trajectories and Trends*, in E. SCOTT SILLS (ed.), *Handbook of gestational Surrogacy*, Cambridge 2016, 276.

accolto il ricorso di una coppia sterile che contro una legge dello Stato che aveva impedito il riconoscimento della genitorialità tramite maternità surrogata conseguita, in seguito ad un accordo scritto e portata a termine in California. La Corte ha disapplicato, in quanto incostituzionale, lo statuto dello Utah perché

in quanto genitori genetico/biologici dei gemelli nati da una gestione portata a termine da una madre surrogata, J.R. e M.R. hanno una relazione genitore-figlio con questi figli alla quale si applica la protezione dei loro interessi e dei loro diritti di libertà garantita dalla Costituzione<sup>14</sup>.

I diritti ai quali si riferisce questo passo della sentenza sono quelli dei genitori. In questo caso, dunque, si vede come una interpretazione estensiva dei diritti individuali possa proteggere gli accordi di gestazione surrogata anche senza fare riferimento al “superiore interesse del bambino”. Eppure il superiore interesse del bambino era il principio al quale si era rifatta la Suprema Corte del New Jersey nel 1988, quando aveva dichiarato non valido il primo accordo di surrogazione portato in giudizio negli USA<sup>15</sup>. Essendo stato più volte ribadito, si può arrivare a sostenere che da questo punto vista «il diritto a procreare nella intersezione con la maternità surrogata comporta un diritto individuale ad avere un figlio»<sup>16</sup>. Questo diritto, se fosse riconosciuto nel modello sanitario pubblico europeo, comporterebbe una richiesta di erogazione pubblica del servizio. Ma negli Stati Uniti, dove la copertura dei rischi sanitari è in larga parte affidata al mercato, la regolamentazione pubblica è in prevalenza una normativa dei rapporti tra privati. Questo non significa affatto però che le regole siano le stesse in tutti gli stati; anzi c'è una varietà così grande che alcuni siti sono piattaforme che riportano i contenuti aggiornati delle norme vigenti nei diversi stati<sup>17</sup>.

Uno degli stati di riferimento per la normativa su questo argomento è la California. Di fronte a un ricorso che chiedeva il riconoscimento di una relazione di genitorialità

---

<sup>14</sup> *J.R., M.R. and W.K.J. v. Utah*, U.S. District Court for the District of Utah - 261 F. Supp. 2d 1268 (D. Utah 2002) April 15, 2002.

<sup>15</sup> 537 A.2d 1227 (N.J. 1988).

<sup>16</sup> S.H. SNYDER, *Reproductive Surrogacy* cit., 277.

<sup>17</sup> Un ottimo sito informativo è <https://www.creativefamilyconnections.com/>.

la Corte Suprema aveva anche stabilito che il migliore interesse del bambino non deve essere definito in base a qualche ipotetico stato dei fatti che fosse esistito in passato, ma quello che il reale interesse del bambino oggi<sup>18</sup>.

L'interesse superiore del bambino riemerge ancora dopo la nascita quando i parenti ai quali è stato affidato si rivelano incapaci di tutelarlo, ed allora sono i servizi pubblici a doversene fare carico, non essendo il minore un soggetto abile a risolvere sul mercato i suoi problemi.

Il primo stato a darsi un codice di legge per la statuizione del contratto surrogazionale è l'Illinois nel 2005, e lì troviamo definita come tradizionale la surrogazione nella quale la madre gestazionale è anche madre genetica, mentre quando non lo è si parla *maternal surrogacy*. Con questo codice vengono dettate le condizioni per le quali la genitorialità è attribuita prima del concepimento tramite contratto tra le parti. Se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge, il riconoscimento genitoriale è automatico.

Come si vede nella figura, tratta da sito Creative Family Connections, le possibilità di portare avanti una genitorialità surrogata variano molto da stato a stato. In alcuni stati è riservata solo alle coppie eterosessuali sposate, in altri si estende a coppie non sposate, coppie, omosessuali e single. Le restrizioni possono riguardare l'uso di ovuli e/o gameti di donatori anonimi.



Fonte: <https://www.creativefamilyconnections.com/>

<sup>18</sup> M. DEMOPOULOS, *Surrogacy in California. Replacing section 7962 of the California Code with Third Part Hybrid Best Interest Test*, in UC Davis Law Review 51.4 (2018) 1756.

La California è un altro luogo di riferimento della regolazione per la maternità surrogata negli USA ed è lo stato nel quale se ne fanno di più<sup>19</sup>. Già nel 1993, quando iniziava a diffondersi la fecondazione in vitro e poteva essere superata la pratica della surrogazione tradizionale, la Corte Suprema della California emise una sentenza<sup>20</sup> con la quale veniva statuita la genitorialità dei genitori intenzionali fin dall'atto dell'accordo di surrogazione. Più tardi fu introdotta anche la pratica del test genetici per validare il contratto di surroga. Altri stati seguirono l'esempio della California. In particolare, l'emendamento che nel 2012 ha introdotto la sezione 7962 al codice di famiglia e che ha prodotto un quadro normativo di riferimento tanto che la Corte Superiore della California ha messo in rete una *Surrogacy Judgment Checklist*<sup>21</sup> particolarmente utile per i genitori intenzionali delle circa duemila maternità surrogate che ogni anno si svolgono nello stato e che non riservate ai residenti in California e neanche ristrette ai soli cittadini americani. Il focus della disciplina californiana è il rispetto delle condizioni contrattuali, in caso di inadempienze dell'una o dell'altra parte. E questo *enforcement* è considerato indispensabile a fare funzionare gli accordi benché non sia permessa la finalità di lucro della gestante, ma solo il pagamento delle spese che nel caso di rimborsi per i disagi o i mancati guadagni a causa della gravidanza, che possono arrivare a riconoscere decine di migliaia di dollari di indennizzi. E però «si è detto che ad arricchirsi siano solo compagnie assicurative a mezzo di stipula di polizze specifiche per le madri surrogate al costo di circa 30 mila dollari»<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Dal 2010 su 662 mila fecondazioni in vitro operate negli USA 16148 (2,4%) erano surrogate che hanno dato vita 10009 bambini dei quali oltre la metà in California, Connecticut, Texas e Illinois. Il 30% dei parti sono stati gemellari. Nella sola California se ne sono realizzate il 29%. In questi stati un quinto dei genitori intenzionali erano non residenti negli USA. Un terzo dei residenti negli stati con discipline più restrittive si sono recati in stati più permissivi per firmare gli accordi di surroga. K.M. PERKINS, S.L. BOULET, A.D. LEVINE, D.J. JAMIESON, D.M. KISSIN, *Differences in the utilization of gestational surrogacy between states in the U.S.*, in *Reproductive Biomedicine and Society Online* 4 (2018) 1-4.

<sup>20</sup> *Johnson v. Calvert*, 851 P.2d 776, 784, 785 (Cal. 1993).

<sup>21</sup> <https://www.lacourt.org/forms/pdf/FAM201.pdf>.

<sup>22</sup> R. FIORE, R. TOMMASIELLO, A. ROBERTACCIO, R. LANZA, M. MONSIGNORE, *Maternità surrogata cit.*, 103.

Anche se queste attività non sono nate come iniziative di business, la dimensione economica dei vari soggetti coinvolti è cresciuta tanto che ha dato vita a un mercato rilevante ed articolato.

Negli Stati Uniti la compensazione per le madri surrogate va da 15mila a 25mila dollari, a seconda della specifica condizione, ma il costo complessivo per i genitori intenzionali, considerando il processo di fecondazione in vitro di più embrioni, può arrivare financo a 120mila dollari<sup>23</sup>,

e le ricerche empiriche hanno dimostrato che la maggioranza delle agenzie, per prevenire eventuali richieste di rinegoziazione una volta che la gravidanza è avvistata, preferiscono alzare la quota dei rimborsi<sup>24</sup>.

È difficile sapere fino a che punto negli Stati Uniti vi siano le condizioni per sospettare che la pratica della gravidanza surrogata sia indotta alle gestanti dalle condizioni economiche e che dunque la loro scelta sia stata costretta dalle condizioni materiali della loro esistenza<sup>25</sup>. Però i sospetti ci sono. Ad esempio, su un articolo del New York Times si legge che durante e dopo la pandemia è diventato molto più difficile trovare donne disponibili a fare le madri surrogate. Nell'articolo si fa riferimento ad una coppia di trentenni che da gennaio 2021 ad aprile 2022 non aveva ancora trovato, presso le varie agenzie interpellate, una madre gestazionale disponibile pur avendo innalzato da 35 mila a 50mila dollari (in più alle spese mediche) la loro offerta di rimborso. La giornalista lamenta che le tariffe non sono regolate e aggiunge che

molte potenziali surrogate (tra le quali molte sono mogli di militari che non lavorano e che usano la surroga per dare un grosso impulso al reddito familiare) sono riluttanti ad assumere altri impegni dopo le traversie attraversate nel periodo pandemico<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> L. BRUNET ET AL., *A comparative Study* cit., 31.

<sup>24</sup> M. GALBRAITH, H. MCLACHLAN, K. SWALES, *Commercial agencies and surrogate motherhood: a transaction cost approach*, in *Health Care Analysis* 13 (2005) 11-31.

<sup>25</sup> S.H. SNYDER, *Reproductive Surrogacy* cit., 280.

<sup>26</sup> F. BRAFF, *Desperately Seeking Surrogates*, April 2nd 2022, in <https://www.nytimes.com/2022/04/02/style/surrogate-shortage-us-pandemic.html>

Dunque storie se ne raccontano al livello aneddotico ma dati aggregati su questo aspetto personale della scelta non sono disponibili e le identità perché le storie delle tante madri surrogate sono coperte da necessaria riservatezza. Difficile quindi dire fino a che punto questi rimborsi siano incentivi economici che concorrono a orientare in senso positivo la scelta di fare questa “donazione”. Il fatto che negli Stati Uniti non sia il problema della non spontaneità della scelta la principale motivazione delle legislazioni restrittive sembra confermata dal fatto alcuni degli stati più restrittivi, come ad esempio il Michigan, non vietano la pratica in sé, ma la consentono solo a coppie eterosessuali, sposate e residenti. L’attenzione in questo caso si sposta dalla libera autodeterminazione della madre surrogata alla appropriatezza morale, alla capacità di cura o alla stabilità delle coppie intenzionali. Dunque si tratterebbe di interpretazioni del principio dell’interesse primario del bambino. Una situazione simile si ha anche in Italia dove, con la legge 40 del 2004, la fecondazione in vitro è permessa, anche se eterologa, solo alle coppie eterosessuali e non ai singoli o alle coppie omosessuali. In questo caso evidentemente non c’è nessun sospetto di commercializzazione del corpo della donna ma vi è un giudizio di appropriatezza relativo alla persona o alla coppia di genitori intenzionali.

In Italia nel 2004 era invece stato stabilito per legge un limite di tre embrioni per ogni fecondazione in vitro ed è stata la Corte Costituzionale nel 2009 a intervenire con una sentenza che, tra le altre cose, ha stabilito che dovesse essere il medico, d’accordo con la coppia, a stabilire il numero di embrioni necessari a portare a termine l’operazione oppure da conservare per successivi impianti.

## 7. Il tema degli embrioni conservati

Il tema della produzione e conservazione degli embrioni per la fecondazione extrauterina è tornato di recente nel dibattito pubblico negli Stati Uniti. Nel febbraio del 2024 la Corte Suprema dell’Alabama ha emesso una sentenza in base alla quale gli embrioni congelati sono equiparati, nella tutela, ai bambini nati<sup>27</sup>. È una sentenza che rende molto

---

<sup>27</sup> J. SHARFSTEIN, *The Alabama Supreme Court Ruling on Frozen Embryos*, 27th February 2024, in <https://publichealth.jhu.edu/2024/the-alabama-supreme-courts-ruling->

difficile, se non impossibile, in Alabama il ricorso alla fecondazione in vitro anche per le coppie che non ricorrono alla surrogazione esterna, che sono il 97,6% dei casi di fecondazione in vitro. In questo caso, dunque, la questione etica riguarda la condizione dell'embrione e non quello della madre gestante. Ed infatti questo divieto viene dalla parte politica che è anche antiabortista. Questa parte contesta il diritto della donna a decidere del proprio corpo nel momento in cui il corpo ospita un principio di vita che diventerebbe perciò titolare di un diritto autonomo.

In Italia la questione è rimasta irrisolta: è vietato distruggere gli embrioni congelati ma la legge non prevede che cosa se ne possa fare quando i genitori genetici non sono più interessati ad essi.

Il problema è molto rilevante negli USA. Le fecondazioni in vitro sono il 99% delle fecondazioni assistite. Solo nel 2021 86146 bambini sono nati con questa tecnica, il 2,3% delle nascite totali<sup>28</sup>. Poiché dal 30 al 50% degli ovuli fecondati non si sviluppa dopo la fecondazione in vitro, e poiché la procedura per produrli in coppie sterili è lunga e faticosa, essi vengono fecondati in sovrannumero per essere impiantati subito o successivamente. Perciò normalmente vengono prodotti da 5 a 10 embrioni per ogni bambino nato. In pratica, per gli oltre otto milioni di bambini nati fino ad oggi con la fecondazione in vitro sono state prodotte decine di milioni di embrioni<sup>29</sup>. Questa vicenda, dunque, solleva in altro modo il tema del diritto alla genitorialità che, come abbiamo visto, è largamente inteso come un diritto fondamentale degli individui negli Stati Uniti, e che si contrappone al diritto alla vita come diritto concorrente.


---

on-frozen-embryos.

<sup>28</sup> U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, *Fact Sheet, In Vitro Fertilization (IVF), Use across United States*, march 13th 2024, in <https://www.hhs.gov/about/news/2024/03/13/fact-sheet-in-vitro-fertilization-ivf-use-across-united-states.html>.

<sup>29</sup> M. HOLCOMBE, *About 2% of babies born in the US are from IVF. Here's what you need to know about it*, february 21st 2024, in <https://edition.cnn.com/2024/02/21/health/ivf-egg-freezing-explainer-wellness/index.html>.

## 8. La regolazione della maternità per altri in Europa



Fonte: P. BRANDAO, N. GARRIDO *Commercial Surrogacy: an overview*, Revista Brasileira de Ginecologia Ostetrica 12 (2022) 1141-1158.

La situazione in Europa, come si vede dalla mappa, è estremamente variegata. Una accurata ricognizione su questa materia del Parlamento Europeo del 2013<sup>30</sup> identifica situazioni molto peculiari. Ad esempio, il Belgio consentiva la surrogazione purché non sia a fini di lucro e però non regolamentava la surrogazione altruistica e non consentiva un riconoscimento giuridico degli accordi tra le parti richiedendo invece l'avvio di una richiesta di adozione da parte dei genitori intenzionali nei confronti del bambino. Dunque, una procedura complessa che investe il sistema delle adozioni. La situazione era simile in Danimarca e Irlanda ma, in questo secondo caso, con la peculiarità di sentenze giurisprudenziali che consentivano una menzione dei genitori intenzionali sulla certificazione di

<sup>30</sup> L. BRUNET ET AL., *A comparative Study* cit.

nascita. In Olanda la mancanza di una legge costringeva, anche lì, i genitori intenzionali ad avviare procedimenti di adozione. In alcuni paesi, soprattutto in Est Europa, la mancanza di legislazione consentiva anche la surrogazione commerciale. In molti altri paesi, come Italia, Germania, Francia, Portogallo e Spagna, la surrogazione è proibita *tout court*.

In Italia dal 15 ottobre 2024 è stato allargato il campo di applicazione della legge 40 del 2004 che già vietava gli accordi per la maternità surrogata con la pena fino a due anni e multe fino a un milione di euro. Il reato è adesso definito universale, nel senso che deve essere punito dalla magistratura italiana anche se svolto fuori dal territorio italiano quando chi lo ha commesso metterà piede in Italia. L'idea della maggioranza di destra-centro che ha approvato la modifica è che questa punibilità dovrebbe scoraggiare i residenti in Italia dall'andare all'estero a svolgere questa pratica per poi costringere l'ordinamento italiano a tutelare i diritti dei minori portati in Italia e dunque a sanare la loro condizione familiare. La Ministra per le Pari Opportunità del Governo Meloni, Eugenia Roccella, ha argomentato il suo sostegno a questa modifica con questa argomentazione:

c'è una domanda alla quale non ho mai avuto risposta né dai giuristi né dai bioeticisti: in tutto il mondo la compravendita di un bambino è reato. Qual è la differenza con la maternità surrogata?<sup>31</sup>

L'argomentazione della Ministra, dunque, non richiama la tradizionale disputa tra la tutela della dignità della donna, della sua autodeterminazione o del superiore interesse del bambino ad avere una famiglia e una condizione di benessere. Questo argomento richiama alcune prese di posizioni ufficiali della Chiesa Cattolica, ad esempio il già citato documento pubblicato dalla Commissione Europea dei Vescovi della Chiesa Cattolica che non solo denuncia alla commercializzazione del corpo della donna ma dedica un apposito paragrafo al rischio di mercificazione del bambino che la madre gestante porta in grembo, anche quando non è madre genetica della creatura, aggiungendo argomenti relativi al benessere del medesimo.

---

<sup>31</sup> A. ARACHI, *Figli per contratto? Terribile. È uguale alla compravendita. Questa legge sarà applicata*. Intervista ad Eugenia Roccella, Corriere della Sera 18 ottobre 2024.

Molti pediatri sono convinti che un bambino nel ventre della madre percepisce la sua voce, il suono del suo corpo, la voce del padre che parla vicino alla pancia, l'atmosfera familiare. Rimuovere il bambino dalla madre che lo ha portato lo separa da questo ambiente familiare, vuol dire privarlo dei punti di riferimento ai quali avrebbe potuto rivolgersi nel primo momento della sua vita post-natale<sup>32</sup>.

All'opposto, dal punto di vista politico-culturale, di questa denuncia della mercificazione dei vari soggetti coinvolti dalla surrogazione, negli Stati Uniti è prevalsa una forma di tutela di un diritto alla procreazione come diritto a farsi una famiglia collegata alla tutela della libertà di contratto tra privati. Le eventuali restrizioni, in questo ambito regolativo, riguardano lo scopo di lucro della surroga e un giudizio sulla "naturalità" delle coppie intenzionali. Dunque lo scopo di lucro è sempre ufficialmente vietato ma in alcuni stati il giudizio morale si traduce nell'idea che se la famiglia è quella "giusta" (ad esempio non omosessuale) è giusto dare a queste persone la possibilità di procurarsi un accesso alla riproduzione anche attraverso formule contrattuali, purché basate sul "libero consenso informato" per usare una formula in uso nel mondo dell'assistenza sanitaria.

In Europa invece le regolamentazioni restrittive sembrano cercare di prevenire la riduzione del danno inteso come commercializzazione del corpo della donna oppure manifestano il diritto dello stato a intervenire sul corpo della donna per vietarne le pratiche ritenute eticamente non permissibili oppure, secondo una parte della letteratura femminista, per difendere il corpo della donna dalla possibilità che esso sia sottoposto a pratiche per le quali il volere della donna può essere manipolato o piegato dalla pressione di altre volontà.

Per quanto riguarda la riduzione del danno abbiamo già parlato della dimensione del cosiddetto "turismo procreativo". Esso è incoraggiato dalla liceità, dalla qualità o dal costo delle pratiche di riproduzione assistita.

Centosessanta milioni di europei non hanno piano accesso alle procedure di donazione nel loro paese di residenza. In termini di domanda 80mila

---

<sup>32</sup> SECRETARIAT OF THE COMMISSION OF THE BISHOPS', CONFERENCES OF THE EUROPEAN COMMUNITY OPINION ON GESTATIONAL SURROGACY, *The Question* cit., p.12.

coppie avrebbero bisogno di un trattamento che proibito dalla legge del loro stato ma è accessibile in un altro paese. Non ci sono dati solidi su base pan-europea ma si ipotizza che vengono erogati ogni anno circa 22-24 mila cicli di trattamento transfrontaliero che riguardano 11-14 mila pazienti in Europa<sup>33</sup>.

Nella sola Francia, nonostante il divieto alla maternità surrogata, è stato stimato al 2015 un totale di circa duemila bambini nati dal procedimento di maternità surrogata compiuti all'estero<sup>34</sup>.

## **9. Il superiore interesse del bambino e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**

Nei paesi europei privi di una normativa specifica vi è un rischio elevato di sfruttamento commerciale e di mancanza di tutela delle madri surrogate. Nei paesi nei quali vi sono divieti e regole si apre un altro rischio, quello della fragilità della condizione del bambino nato all'estero da una procedura di surroga non permessa e non riconosciuta dalla legislazione del paese dei genitori intenzionali. Abbiamo visto come la Gran Bretagna, che si è data regole minuziose per autorizzare la surrogazione non a scopo di lucro ai cittadini britannici, veda comunque il ritorno di suoi cittadini con bambini nati in paesi con regolazioni meno restrittive. La soluzione giudiziale salva la situazione del bambino ma lascia fuori dai suoi confini la soluzione del problema etico relativo alla surroga. Il magistrato è chiamato a sanare una situazione che l'ordinamento interno ha cercato di evitare perché la protezione di un interesse superiore in una logica di riduzione del danno. Il danno in questione lo subirebbe il bambino nato da maternità surrogata in un paese che la consente quanto fosse arrivato nel paese dei genitori intenzionali e qui fossero estromessi dalla genitorialità a causa del divieto vigente nel loro paese di residenza. Quasi mai il neonato potrebbe essere riportato alla madre gestante che non sarebbe interessata a riceverlo. Dunque egli/ella dovrebbe essere dato/a in adozione ad una coppia esterna e allontanato dalla coppia che lo/a ha

---

<sup>33</sup> L. BRUNET ET AL., *A comparative Study* cit., 26.

<sup>34</sup> R.F. STORROW, *International Surrogacy in the European Court of Human Rights*, in *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation* 43 (2018) 38-68.

voluto che è composta, nella maggior parte dei casi, da almeno una e talvolta anche entrambe persone che sono i suoi genitori genetici.

In Germania vige il divieto, con poche eccezioni, di maternità surrogata e la madre gestante è considerata madre di diritto del neonato. Una persona, anche quando sia, biologicamente legata al bambino, come la madre intenzionale genetica, può solo fare richiesta di adozione, con tutte le tutele e le incertezze riguardanti l'esito. Anche lì la giurisprudenza ha dovuto tener conto dell'interesse del bambino in tutti quei casi nei quali la procedura di maternità per altri si è svolta senza fini di lucro e il paese è in grado di garantire il rispetto della volontà della madre gestante, come ad esempio negli Stati Uniti e in Canada.

La Cassazione tedesca, [...] ha sottolineato che la transnazionalità della madre e le modalità di realizzazione degli eventi devono far ritenere che non sia nell'interesse del minore l'imposizione della maternità ad una persona che non ha espresso alcuna volontà di accudire il minore, anche in considerazione dell'impossibilità di mettere un vincolo coattivo a doveri genitoriali di una donna non soggetta all'autorità tedesca<sup>35</sup>.

Analogo indirizzo ha espresso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU). Prendiamo ad esempio una coppia di belgi che nel 2013 torna nel suo paese con un bambino nato in Ucraina da una maternità surrogata e chiedono il passaporto per il figlio. Per la legge ucraina i genitori intenzionali sono i genitori del neonato purché almeno uno di essi abbia una relazione genetica con il nascituro e la madre surrogata non abbia nessuna relazione genetica con il bambino<sup>36</sup>. Hanno in mano un certificato di nascita ucraino che li indica come genitori. Il Belgio non aveva leggi che vietassero la maternità surrogata ma le autorità belghe rifiutarono l'emissione del passaporto per il bambino asserendo che i genitori non sono riusciti in modo efficace a dimostrare che la donna fosse la madre mai stata in cinta del bambino e/o che il padre fosse il genitore genetico della creatura. Questa seconda affermazione appare bizzarra a chi scrive visto che in Italia (e crediamo anche in Belgio) la dichiarazione di genitorialità del padre naturale è puramente intenzionale e non è sottoposta ad alcun

---

<sup>35</sup> R. FIORE, R. TOMMASIELLO, A. ROBERTACCIO, R LANZA, M. MONSIGNORE, *Maternità surrogata* cit. 52.

<sup>36</sup> R.F. STORROW, *International Surrogacy* cit.

riscontro. E dunque il piccolo privo di cittadinanza belga e non accompagnato da genitori naturali non può entrare in Belgio. I genitori sono stati costretti a rimanere in Ucraina finché il loro permesso è scaduto e a quel punto sono dovuti tornare in Belgio senza il bambino. Hanno quindi fatto ricorso in appello e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sono riusciti a rivedere il bambino quando la Corte d'Appello ha ritenuto sufficientemente provato il legame biologico con il padre e soprattutto ha considerato prevalente il diritto del figlio a vedersi riconosciuta una normale vita familiare. La CEDU però non aveva accolto il ricorso dei genitori intenzionali perché riteneva che non avessero provato a sufficienza il loro legame con il bambino<sup>37</sup>.

Nel 2000 la Francia aveva rigettato l'iscrizione all'anagrafe di due gemelle nati in California tramite maternità surrogata e dotati di certificato di nascita californiano<sup>38</sup>. L'autorità amministrativa aveva negato la trascrizione "per motivi di ordine pubblico" in relazione ad un comportamento vietato in Francia per il quale i genitori intenzionali (i Mennessons) non potevano essere puniti perché si era verificato all'estero ma i cui frutti, cioè le figlie, non potevano essere riconosciuti dall'ordinamento francese. Il Tribunale aveva rigettato la genitorialità e la cittadinanza francese sulla base del divieto di surrogazione esistente in Francia e sulla base del principio di «tutela della dignità e di divieto della commercializzazione del corpo umano»<sup>39</sup>.

Il rimedio della adozione, adottato in altri ordinamenti, era impedito dalla legge francese per la quale la procedura della maternità per altri rappresenta un modo di eludere le regole delle procedure di adozione. È necessario ricordare che l'adozione, quando è pensata correttamente nell'interesse del minore, è una procedura per dare genitori per bambini che ne sono privi e non una procedura per dare figli alle coppie che non li hanno.

Tra corsi e ricorsi i Mennesson hanno dovuto attendere dieci anni finché la Corte di Cassazione ha stabilito che le gemelle non erano cittadine francesi. Le figlie sono vissute in Francia come cittadine americane e all'età di 18 anni una di loro, Valentina, ha scritto un libro nel quale ha

---

<sup>37</sup> CEDU Richiesta 29176 del 2013.

<sup>38</sup> *Mennesson v. France*, CEDU 65192/11 §§ 8–9 (Eur. Ct. H.R. June 26, 2014).

<sup>39</sup> R.F. STORROW, *International Surrogacy* cit., 39.

raccontato la sua vita da figlia di maternità surrogata non riconosciuta dalla legge francese. Nel libro esprime amore e riconoscenza per i suoi genitori intenzionali e la stessa insofferenza verso gli adulti dei suoi coetanei adolescenti<sup>40</sup>.

Infatti, a differenza che nel caso del Belgio, i bambini francesi nati negli Stati Uniti e perciò cittadini americani (*ius soli*) e possono beneficiare di tutti i diritti della legge francese, grazie all'art.47 del codice civile francese che assume per validi gli atti redatti nelle forme in vigore nel paese in cui stati prodotti e conferiscono diritti ai nati all'estero anche senza la registrazione all'anagrafe francese del certificato di nascita. Perfino la cittadinanza è erogata sulla base del certificato di nascita emesso dallo stato estero. Questo stato giuridico non perfetto nell'accesso ai diritti ma protetto nel beneficiare dei servizi (scuola, sanità etc.) è stato tenuto in conto dalla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo quando è stata interpellata dalla coppia francese di cui abbiamo scritto sopra. Ma questa parificazione non è sufficiente. Lo sottolinea un rapporto del Senato francese dedicato al tema del riconoscimento dei figli nati dalla *gestation pour autrui* che sottolinea come stato giuridico di questi minori non li metta a rischio, salvo quello di non godere di specifiche garanzie riservate ai cittadini francesi, tuttavia suggeriva di intraprendere una delle due strade: quella di concedere la cittadinanza a questi bambini e integrarli completamente o quella rendere più difficile o impossibile alle coppie francesi di tornare in patria con questi figli al seguito<sup>41</sup>.

In un altro caso, arrivato a sentenza nel 2014, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha emesso una sentenza particolarmente interessante. Si tratta di un figlio nato in Minnesota (USA) da madre surrogata ma il cui padre intenzionale è anche padre biologico. Il rifiuto alla trascrizione dell'atto di nascita avrebbe lasciato il figlio privo dei diritti della cittadinanza francese. Nella prima parte la CEDU rigetta la richiesta di censura allo Stato francese riguardo alla richiesta di tutela del diritto di rispetto alla vita privata e familiare contenuto nell'articolo 8 della

---

<sup>40</sup> C. MATEUS, *Valentina Menesson, née par GPA "Il faut reconnaître les enfants sans attendre"*, Le Parisien, 12 janvier 2019, in <https://www.leparisien.fr/societe/valentina-menesson-nee-par-gpa-c-est-la-derniere-chose-que-j-utiliserais-pour-me-designer-11-01-2019-7986627.php>

<sup>41</sup> SENAT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, *Rapport d'information n. 409 (2015-2016)*, déposé le 17 février 2017, in <https://www.senat.fr/rap/r15-409/r15-4096.html>.

Convenzione, perché la stessa convenzione condiziona il rispetto di questo diritto «alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione dei diritti o delle libertà altrui»<sup>42</sup>.

Dunque la Corte riconosce che il diritto alla intangibilità della familiare può essere temperato dalla finalità dell'ordinamento francese di disincentivare i cittadini francese dal commettere all'estero atti vietati sul suolo francese rendendo loro difficile beneficiare delle conseguenze di questi atti quando tornano in patria. Nella seconda parte della sentenza invece sottolinea il legame biologico con il padre “come componente della identità di ciascuno”<sup>43</sup> e come tale privare il bambino del riconoscimento giuridico di questo legame infrange il suo diritto al rispetto della sua vita privata. Dunque statuisce un principio di “diritto all'identità” che può poi essere richiamato in altri casi.

In una sentenza analoga, relativa ad un bambino nato in India da padre francese, la Corte ha esplicitato il principio in modo chiaro:

il migliore interesse del bambino è la principale considerazione. Ai bambini non può essere negata l'esistenza semplicemente perché sono il prodotto di un contratto proibito [...] L'interesse del bambino deve prevalere sulla sanzione di eventuali comportamenti fraudolenti che il sig. Bouvet avesse messo in opera<sup>44</sup>.

Le corti francesi hanno via via recepito questo principio è consentito alla registrazione dei bambini, soprattutto quando la relazione biologica con un uno dei due genitori era accertata, consentendo all'altro di avviare la procedura di adozione.

Una questione è emersa quando i genitori intenzionali erano coppie omosessuali legati da matrimonio che hanno chiesto l'adozione per il genitore non legato biologicamente al neonato. In questo caso la Corte di

---

<sup>42</sup> CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, nuovo testo in vigore dal 2021, art. 8.

<sup>43</sup> *Labassee v. France* 65941/11, Judgment 26.6.2014, in <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22002-9780%22%5D%7D>.

<sup>44</sup> CEDU, *Affaire Foulon et Bouvet c. (Requêtes nos 9063/14 et 10410/14)*, France 21 juillet 2016, in <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-164968%22%5D%7D>.

Cassazione ha sollevato la richiesta di assenso da parte della madre gestazionale<sup>45</sup>.

In un ricorso del 2019 di genitori italiani contro lo Stato italiano per la mancata registrazione di genitorialità di genitori intenzionali di figli nati con gestazione per altri in Canada o in California i ricorrenti lamentano che mentre il genitore biologico risulta registrato, tale registrazione non è stata compiuta per l'altro genitore intenzionale ma non biologico sia esso dello stesso sesso (ma coniugato con il primo in uno stato che lo consente) o dell'altro sesso. Avendo saputo dei precedenti francesi i ricorrenti italiani hanno fatto menzione all'art. 8 della Convenzione e alla tutela della vita privata e familiare, e la Corte ha rigettato nuovamente questo punto a causa del divieto della Gestazione per altri nel diritto italiano. Per quanto riguarda i diritti del minore, la Corte ne ha ribadito la prevalenza, e ne trovato conferma anche in una sentenza della Corte Costituzionale italiana (33/2021) e però ha rilevato come la legislazione italiana in seguito ad una modifica avesse aperto la strada all'adozione come strategia per conferire al minore quel rapporto giuridico che mancava a causa della mancata trascrizione della genitorialità ma come le coppie ricorrenti non avessero ricorso per tempo a questa procedura e su questa base ha rigettato la loro richiesta.

A pare di chi scrive la sentenza dimostra un atteggiamento molto prudente da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma anche il fatto che nell'interesse prevalente del minore devono essere considerate come altrettanto valide tutte le procedure che possono produrre la tutela di cui il minore ha bisogno, senza dover necessariamente forzare l'ordinamento dello stato di residenza. La Corte Costituzionale italiana è dello stesso avviso quando nella suddetta sentenza 33 del 2021 prima disconosce un diritto alla genitorialità che travalichi la scelta legislativa di penalizzare la maternità per altri, già definita «pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane»<sup>46</sup> eppoi ribadisce che è diritto del bambino ad avere entrambi i genitori e

---

<sup>45</sup> COUR DE CASSATION 5/07/2017, GPA, transcription d'acte de naissance et adoption simple, in R.F. STORROW, *International Surrogacy in the European Court of Human Rights*, in North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation 43 (2018) 53.

<sup>46</sup> R. FIORE, R. TOMMASIELLO, A. ROBERTACCIO, R LANZA, M. MONSIGNORE, *Maternità surrogata* cit., 36.

che siano i genitori che lo hanno voluto e poiché la procedura dell'adozione in Italia non dà questa certezza, la Corte invita il legislatore a colmare la lacuna e a tutelare con maggior efficacia il diritto del minore.

Questo indirizzo era contenuto anche in una proposta di raccomandazione proposta al Consiglio d'Europa in un'assemblea del 23 settembre 2016 dalla belga Petra De Sutter<sup>47</sup> che lamentando una mancanza di coerenza tra le diverse discipline nazionali proponeva delle linee guida comuni che tenesse conto dei criteri contenuti nelle decisioni della CEDU. La proposta però è stata respinta 83 voti contro 77.

### **10. La maternità per altri nelle decisioni della Corte di Giustizia Europea.**

Come abbiamo visto il panorama della regolamentazione varia molto all'interno degli stati dell'Unione. Questo è dovuto a diversità di sensibilità e di approccio variano anche all'interno dei raggruppamenti politici rappresentati al Parlamento di Strasburgo.

Uno dei principi fondamentali della Unione Europea è libertà di circolazione delle persone tra i paesi membri e la libertà di acquistare beni e servizi in ciascuno di essi. Dunque il turismo procreativo non può essere vietato dall'Unione se lo specifico servizio è legale nel paese membro. La Corte di Giustizia Europea non ha giurisdizione penale. Può esprimersi quando un divieto alla commercializzazione di un servizio viene imposto da un paese membro adducendo ragioni di ordine pubblico o di protezione della salute che possono essere considerate pretestuose e nascondano in realtà una misura avente effetto equivalente ad un dazio o a una misura protezionistica<sup>48</sup>. In questo ambito queste ragioni di ordine pubblico o di protezione della salute sono giudicate come giustificate anche dalla CEDU e dunque non vi sono ricorsi su questa base alla Corte di Giustizia della UE.

La Corte di Giustizia si è invece occupata di diritti dei lavoratori in relazione alla genitorialità in relazione alla protezione garantita dalla direttiva 85 del 1992 per quanto riguarda le madri e alla direttiva 54 del

---

<sup>47</sup> COUNCIL OF EUROPE, PARLIAMENTARY ASSEMBLY, DE SUTTER PETRA, *Children's Rights Related to Surrogacy*, Doc. 14140, 23 september 2016.

<sup>48</sup> Articoli 26, 28 e 37 del Trattato su Funzionamento dell'Unione Europea.

2006 in relazione alla discriminazione di genere. Riguardo al ricorso di coppie di genitori intenzionali di godere delle stesse protezioni delle coppie di genitori biologici, la Corte ha stabilito che

la direttiva 2006/54/CE [...] deve essere interpretata nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sul sesso il fatto di negare la concessione di un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità a una lavoratrice che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, in qualità di madre committente. La situazione di una simile madre committente in ordine al riconoscimento di un congedo di adozione non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva<sup>49</sup>. Analoga decisione era stata assunta nella richiesta di non discriminazione in base al genere<sup>50</sup>.

In breve, la CGUE riconosce che i diritti sociali previsti dagli strumenti legislativi dell'UE non sono applicabili ai beneficiari (attese madri) nel contesto della maternità surrogata. Per la CGUE, le leggi nazionali degli Stati che consentono la maternità surrogata sono quelle competenti a regolare questa questione. La questione dei diritti sociali dovrebbe pertanto essere trattata dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro ed è essenziale che gli Stati che autorizzano accordi di maternità surrogata stabiliscano i rispettivi diritti genitoriali.

È facile supporre che Corte di Giustizia Europea, nell'assumere un atteggiamento non favorevole alla ipotesi di parificare la condizione del genitore intenzionale con quella del genitore biologico, abbia tenuto conto del fatto che questo è quello che avviene nel maggior numero degli stati membri e in particolare nella maggioranza dei più grandi tra i paesi della UE. La madre intenzionale si intende giuridicamente non allattante, nel momento in cui le si nega questa protezione, benché essa, sia in condizioni di provvedere all'allattamento artificiale, al quale ricorrono molte madri naturali che invece beneficiano di questa protezione. Questa condizione induce a pensare che la Corte abbia tenuto il primario interesse del bambino meno in considerazione del criterio della sovranità nazionale su questo ambito di regolazione. In Irlanda e nel Regno Unito, dove il

---

<sup>49</sup> Caso C363 del 2012 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CA0363>

<sup>50</sup> CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, caso C167 del 2012.

Common Law conferisce maggiore libertà decisionale al giudice, vi sono stati invece casi di ricorsi di genitori intenzionali per l'estensione dei diritti di permessi di maternità o paternità dal lavoro che hanno avuto successo<sup>51</sup>.

## 11. Conclusioni

La maternità per altri, nella sua versione tradizionale, ha una lunga storia anche se spesso è stata una pratica esperita di nascosto quando condannata dalle norme morali. Con le nuove tecniche di fecondazione assistita, in un contesto di grande mobilità internazionale, la pratica della surrogazione di maternità è diventata un fenomeno numericamente significativo e transnazionale. Perciò in paesi nei quali il benessere ha permesso la diffusione di queste costose pratiche si è manifestata la necessità di una cornice di regolazione. Subito sono emersi contrasti da interessi diversi che in alcuni paesi, hanno prodotto regolazioni molto dense, in altri fin troppo scarse o fittizie.

Nei paesi nei quali il principio di tutela degli interessi dei genitori intenzionali o quello di difesa dei diritti dei neonati scaturiti da questa nuova pratica si sono associati alla preoccupazione degli organi legislativi o giurisdizionali che questa la pratica della surrogazione si svolgesse fuori da ogni cornice normativa si sono create le condizioni per una regolazione comprensiva. In questi contesti è apparsa evidente che la concorrenza tra interessi diversi e i diversi diritti da tutelare ha avuto come esito diverse configurazioni regolative. Negli ordinamenti giuridici dei paesi europei e americani il diritto a disporre del proprio corpo per ricavarne un reddito è di solito condannato o vietato come degradante per la dignità di chi lo fa. C'è chi equipara la surrogazione a una vendita di organi del proprio corpo. Concretamente non lo è. Anche laddove essa sia equiparata alla prostituzione, il divieto di quest'ultima pratica appartiene alla sfera della morale e della tutela della dignità umana, non della vendita di organi. Abbiamo visto come vi sia anche chi paragona l'accordo procreativo con il traffico di minori. Il diritto alla tutela della dignità e del corpo della donna è risultato in evidente conflitto con il diritto di autodeterminazione.

---

<sup>51</sup> R. FIORE, R. TOMMASIELLO, A. ROBERTACCIO, R LANZA, M. MONSIGNORE, *Maternità surrogata* cit.

Appare però difficile determinare in ciascuno caso l'esistenza di quelle condizioni economiche e sociali che permettono alla donna di disporre in modo davvero libero della propria persona. Affine al diritto di autodeterminazione c'è anche il diritto degli individui di stipulare accordi con altre parti per trarne benefici concordati. Il diritto al rispetto della sfera privata, alla non intromissione dello stato nella vita privata del cittadino può entrare in contrasto con la tutela dell'ordine o della morale dello stato sul cui territorio si espleta quella procedura o sul quale risiedono i genitori intenzionali che hanno fatto uso di quella pratica. Il diritto alla genitorialità in alcuni casi è stato negato, in altri casi, come negli USA, è riconosciuto come diritto primario ma in ogni caso si è trovato ad essere distinto e non sempre coerente con il diritto del neonato ad avere la migliore condizione genitoriale possibile. Il diritto del bambino alla tutela è apparso in ogni ordinamento come primario ma non sempre è stato perseguito in maniera effettiva.

A queste diverse tutele in alcune casi si è contrapposta una discriminazione all'accesso alle prestazioni basata sul giudizio relativo alla affidabilità o alla "appropriatezza" delle coppie dei genitori intenzionali: etero o omosessuali, coniugati o non coniugati, single.

L'ordinamento e la cultura politica degli Stati Uniti tendono a far prevalere il diritto di poter stipulare contratti nella libera autodeterminazione delle parti e il diritto alla genitorialità viene visto quale completamento dei diritti individuali alla vita familiare. Gli stati interessati hanno sviluppato una normativa di tutela di questi accordi. Non stupisce quindi che in molti stati la legislazione o la giurisprudenza consentano procedure anche standardizzate di contrattualizzazione della maternità per altri, dando certezza alla genitorialità già prima della nascita. Questo approccio è visto come garanzia per tutte le parti. Resta di solito esclusa la gestazione a pagamento per evitare il rischio della commercializzazione della pratica e però è permesso alle altre parti in gioco di trarne profitto. Anche questa prestazione però può nella pratica degli accordi economici superare la proibizione dichiarata.

Nella gran parte dei paesi europei, invece, la gestazione per altri, anche quando è regolamentata e garantita, è apparsa comunque un atto contrario alla dignità della donna la cui tutela sembra essere il primo valore da tutelare. Nella concretezza dei casi però a prevalere è stato il diritto del bambino ad una vita familiare affettuosa e accogliente. Questo ha indotto la giurisprudenza a cercare soluzioni che contemperino il rispetto di questo

diritto con il perseguimento delle altre finalità. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha contribuito a questa impostazione. Il risultato è una configurazione regolativa imperfetta e spesso contraddittoria, in via di trasformazione. L'estensione del divieto penale di maternità surrogata al di fuori dei confini nazionali è stata introdotta in Italia nel 2024 con la finalità di disincentivare la pratica di obbligare l'ordinamento italiano a sanare un nascita con surroga avvenuta all'estero. Vedremo che effetti concreti avrà e se verrà imitata da altri paesi. Per ora la differenza di regolazione tra un paese e l'altro, in Europa, dimostra come la differenza di visione sui diritti da tutelare sia ancora troppo ampia perché si abbia un paradigma comune.